

SENATO DELLA REPUBBLICA

I C O M M I S S I O N E

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 23 MARZO 1950

(38ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

I N D I C E

Disegno di legge :

(Discussione e approvazione)

« Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 560, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano » (N. 884):

FANTONI, <i>relatore</i>	Pag. 323
RAFFEINER	324

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergmann, Bisori, Bocconi, Ciccolungo, Coffari, Donati, Fantoni, Locatelli, Lodato, Lepore, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Raffeiner, Riccio, Rizzo Domenico, Ruini, Sacco, Terracini e Venditti.

Discussione e approvazione del disegno di legge :

« Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano » (N. 884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicem-

bre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fantoni.

FANTONI, *relatore*. Il decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 825, allo scopo di assicurare agli allogeni la maggior possibile tutela dei loro interessi, ha consentito l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le Autorità politiche, amministrative e giudiziarie ed ha disposto che gli atti, fatta eccezione delle sentenze e dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nonché delle decisioni amministrative giurisdizionali, possano redigersi in lingua tedesca; quelli di stato civile invece devono portare la traduzione in tedesco.

Va da sé che queste disposizioni importavano che almeno i segretari dei vari Comuni della provincia di Bolzano e della zona mistilingue di Trento, fossero a conoscenza della lingua tedesca. E poichè il personale, atto alla bisogna, difettava, col decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, si è provveduto ad immettere nell'Amministrazione, beninteso per quanto riguardava i soli Comuni di quei territori, cittadini oriundi del territorio stesso che conoscessero le due lingue, che avessero determinati requisiti e che, dopo un corso di preparazione di sei mesi istituito presso la Prefettura di Bolzano, fossero abilitati alle funzioni di Segretario comunale, col criterio che le nomine debbano avvenire secondo l'ordine della graduatoria, che ha la durata di tre anni dalla data della sua approvazione. Questo per i posti di grado VIII e VII che si rendessero o fossero vacanti. Per i posti di grado VI e V, l'articolo 10, primo comma, del decreto legislativo stesso dispone che essi sono conferiti,

sempre nell'ambito della provincia di Bolzano e della zona mistilingue di quella di Trento, per promozione o per concorso, esclusivamente fra i segretari in servizio in questo territorio; in eguale modo, aggiunge, si provvederà per i posti di grado VII che non potessero essere conferiti con la norma precedentemente enunciata, vale a dire servendosi della graduatoria.

Secondo la legge 27 giugno 1942, n. 851, sarebbe spettato al Consiglio di amministrazione (articolo 197 e seguenti) di provvedere alle promozioni del personale sopra indicato. Ma ciò sarebbe stato in contrasto con le nuove norme di nomina contenute nel decreto legislativo n. 569 del 1946; però, il capoverso dell'articolo 10 di questo decreto stabilì che alle promozioni di cui sopra dovesse provvedere un apposita Commissione composta dal vice prefetto vicario presso la Prefettura di Bolzano, che la presiede, dal funzionario della stessa Prefettura incaricato del servizio ispettivo, dai consiglieri preposti al servizio dei Comuni presso le Prefetture di Bolzano e di Trento e dai sindaci di un Comune delle due Province, designati rispettivamente dai Prefetti di Bolzano e di Trento. Alla stessa Commissione sono devolute le attribuzioni demandate al Consiglio d'amministrazione dall'articolo 187 della legge n. 851 del 1942 e, cioè, il parere sulla prima assunzione in servizio e sul titolo di esperimento per un anno.

Ora, è evidente che con l'istituzione della regione Trentino-Alto Adige e la conseguente abolizione delle due Prefetture di Bolzano e di Trento, la composizione di questa Commissione va modificata. Secondo la proposta ministeriale essa andrebbe modificata sostituendo ai funzionari della Prefettura quelli di pari grado del Commissariato del Governo per la regione e al Sindaco della Provincia di Trento — unita a quella di Bolzano per la parte mistilingue — un segretario comunale in rappresentanza degli interessi della categoria, analogamente a quanto disposto dall'articolo 197 della legge 27 giugno 1942, n. 851, e dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500.

Dal momento però che lo Statuto della regione attribuisce alla Giunta provinciale (articolo 48, n. 5) la sorveglianza e la tutela sui Comuni, sembra opportuno chiamare a far parte della Commissione anche il funzionario

della Giunta provinciale di Bolzano, incaricato della vigilanza sui Comuni. È implicito naturalmente che, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Con queste modifiche che rispettano, in sostanza, la norma precedentemente in vigore che è più rispondente al principio dell'autonomia regionale, la proposta ministeriale può essere accettata.

Propongo perciò l'approvazione del disegno di legge con le seguenti modifiche: al primo comma sostituire alle parole «è modificato come segue» le altre «è sostituito dai seguenti»; inoltre, inserire tra le parole «del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo» e le parole «di un Sindaco di un Comune della Provincia di Bolzano» le altre «del funzionario della Giunta provinciale di Bolzano preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali». Propongo poi che, alla fine dello stesso primo comma, si aggiungano le parole «In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente».

Voglio aggiungere infine che ho parlato proprio ieri con il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige; ed egli mi ha detto che la modifica proposta è altamente opportuna, perchè, dal momento che lo stesso Statuto della regione dice che è di competenza della Giunta provinciale esercitare la sorveglianza sui Comuni, è ovvio che la Giunta provinciale debba avere anche il diritto di nominare il suo rappresentante in seno a questa Commissione.

RAFFEINER. Come alto atesino, dichiaro di concordare con gli emendamenti proposti dal relatore e di essere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge con le modificazioni suggerite dal relatore e alle quali anche il collega Raffeiner, che conosce particolarmente la situazione, ha aderito. Esso è così formulato:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, è sostituito dai seguenti:

«Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio di ammi-

nistrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno ed avente sede presso il Commissariato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del vice Commissario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado non inferiore al VI della Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario della Giunta provinciale di Bolzano al quale è demandato l'incarico della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali, del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo, dal funzionario della Giunta provinciale di Bolzano preposto al servizio

della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali, di un sindaco di un comune della Provincia di Bolzano, designato dal Presidente di quella Giunta provinciale, e di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di II classe (grado IV), designato con le modalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

« Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario della Commissione ».

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10.30.